

LINEE GUIDA PER LE RICHIESTE DI RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Informiamo che, ai sensi dell'art. 281.1 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs. 128/2010, i gestori degli stabilimenti anteriori al 1988, già autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi della precedente normativa (D.P.R. 203/88) devono presentare una domanda per il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 entro il **31 dicembre 2011**. La scadenza indicata riguarda le attività anteriori al 1° luglio 1988 che non sono state sottoposte alle procedure di aggiornamento previste all'art. 11 del D.P.R. 203/88. Sono quindi esclusi da tale termine gli impianti autorizzati ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88 e quelli trasferiti ai sensi del comma b dell'art. 15 del DPR 203/88.

Sono altresì escluse dalla scadenza del 31.12.2011, le autorizzazioni acquisite in via generale secondo la Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n° 6855 del 10 agosto 1992 (attività di aut carrozzeria) e n° 8807 del 4 ottobre 1993 (laboratori orafi). Per queste tipologie di attività dal **29 aprile 2011** sarà possibile aderire (entro i sei mesi successivi) alla nuova autorizzazione in via generale da recepire secondo le indicazioni previste ai commi 2 e 3 dell'art. 272 del D.Lgs 152/06 che sarà resa disponibile sul sito internet della Provincia. Per tali attività l'assenza di presentazione della domanda di adesione alla nuova autorizzazione in via generale, entro l'ultima settimana del mese di **ottobre 2011**, od anche la presentazione di domande di adesione sostanzialmente incomplete, non conformi, non accoglibili, equivale al non possesso dell'autorizzazione. I gestori degli stabilimenti per cui è stata o sarà adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

Anche le attività di pulitintolavanderia dovranno aderire nei suddetti termini temporali all'autorizzazione in via generale che si trova allegata in appendice alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e che sarà resa disponibile sul sito internet della Provincia.

Nel caso di presentazione delle domande di rinnovo senza modifiche, vale quanto precisato all'art. 269 e correlati. Nella domanda di rinnovo ordinaria si dovrà quindi definire quanto segue, come definito in ambito tecnico con ARPAT e con ASL.

1) **QUADRO EMISSIONI AGGIORNATO**: Deve essere presentato un quadro riassuntivo delle emissioni che correttamente riporti i dati di emissione valutati alle peggiori condizioni prevedibili, in base ai dati sperimentali acquisiti durante il precedente esercizio od appositamente commissionati. I valori indicati dovranno essere congruenti con il quantitativo di materie prime impiegato su base oraria e con la velocità di produzione tipica del processo. Al fine di una corretta valutazione del quadro riassuntivo delle emissioni, devono essere presentate assieme alla domanda di rinnovo, delle certificazioni analitiche riferite alla determinazione dei parametri emissivi di cui è richiesta l'autorizzazione e in relazione alle emissioni sottoposte al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs 152/06. Il parametro C.O.T. è sempre richiesto per gli essiccatori, per gli impianti di incisione laser, di lavorazione termica di materiali plastici, per le nebbie oleose e per le operazioni di fusione di metalli e similari. Per gli essiccatori a valle di impianti di verniciatura e rivestimento anche adesivo vige il valore limite di 50 mg C.O.T./Nmc. I report analitici dovranno essere presentati anche da chi non ha mai ricevuto espressamente prescrizioni relative all'obbligo di effettuare tali rilievi per effetto di precedenti autorizzazioni e da chi non ha mai proceduto alla messa a regime dell'impianto (impianti che hanno autorizzazioni nelle quali non è previsto

l'effettuazione di rilievi analitici ed impianti soggetti all'art. 12 del D.P.R. 203/88 in regime tacito e provvisorio, cioè attività che hanno presentato la domanda per la continuazione delle emissioni in atmosfera alla regione Toscana nel 1989 e nel 1990, ma che non hanno mai ricevuto una autorizzazione espressa dall'Autorità Competente. Le analisi sono correttamente valutate se effettuate da meno di un anno rispetto alla data di presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione.

2) **COMBUSTIBILI:** Devono essere comunicati i dati di consumo annuale medio di combustibile impiegato negli impianti termici a servizio del ciclo produttivo e sottoposti al Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs 152/06 e la potenza termica complessiva degli impianti termici aventi caratteristiche costruttive simili e medesimo combustibile.

3) **CONSUMO SOLVENTI ORGANICI:** Per le attività che utilizzano solventi, deve essere comunicato il dato di consumo annuale di Composti Organici Volatili (COV) registrato negli ultimi tre anni, il dato è ricavato dal Piano di gestione dei solventi (ove prescritto) o è stimato in base alla documentazione di acquisto dei prodotti.

4) **TECNOLOGIE PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI:** qualora nella documentazione tecnica già trasmessa per l'ottenimento dell'autorizzazione precedente non vi sia una esaustiva argomentazione per quanto riguarda le caratteristiche tecniche e l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di abbattimento e delle tecnologie adottati per limitare le emissioni, deve essere allegata alla domanda di rinnovo Art. 269/281 c.1 del D.Lgs 152/06, documentazione supplementare per la cui predisposizione potrà essere necessario ricorrere, se necessario, a programmi di manutenzione, controllo e revisione straordinari adatti a definire le prestazioni effettive dell'impianto stesso, la compatibilità con le norme tecniche che caratterizzano la sicurezza e la compatibilità ambientale del sistema adottato. Il programma di revisione straordinario degli impianti di abbattimento dovrà essere atto a verificare eventuali criticità e a definire eventuali interventi di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema qualora non siano garantiti dal costruttore valori emissivi in linea con le migliori tecnologie adottabili. In particolare il parametro inquinante (polveri totali), derivante da impianti di abbattimento a secco o ad umido, salvo casi specifici da documentare di volta in volta, deve essere contenuto entro i valori che l'applicazione della migliore tecnologia disponibile consentono di attribuire tenuto conto anche della criticità ambientale di tale parametro. I dati sperimentali acquisiti in questi anni evidenziano che per il particolato di verniciatura (incluso quello degli impianti di spruzzatura automatici) il rispetto del valore limite, che per legge, deve risultare inferiore ai 3 mg/Nmc, alle peggiori condizioni operative può essere critico. Per i sistemi di filtrazione a secco incluso i filtri a maniche o a tasche il valore di riferimento di prestazione è tra 5 e 10 mg/Nmc se l'impianto ha una portata di progetto inferiore a 15.000 Nmc/h ed è invece 3-7 mg/Nmc per gli impianti con portate superiori a 15.000 Nmc/h. Eventuali scostamenti da tali valori possono essere valutati in fase istruttoria qualora sia contestualizzato la tipologia di materiale polverulento, le caratteristiche dell'impianto ecc. Tali livelli di prestazione sono tuttavia normalmente già caratteristici degli impianti in essere, indipendentemente dai valori limite che sono stati attribuiti in passato. In taluni casi sarà invece necessario, in esito al programma straordinario di manutenzione e in esito alle analisi effettuate, procedere con la sostituzione dei tessuti o dei materiali filtranti o sottoporre l'impianto ad una ottimizzazione o ad una vera e propria rivalutazione dell'impianto, con previsione di adeguamento. In tali casi si devono prevedere progetti di adeguamento che hanno tempi di intervento non superiori a 36 mesi o il minore termine indicato dall'autorità competente o dalla legge. Durante il

periodo di adeguamento, per le emissioni difformi dai valori di riferimento, le analisi di autocontrollo del parametro “particolato” saranno rese obbligatorie con frequenza annuale o semestrale a seconda che la portata superi o meno i 15.000 Nmc/h. Per la verniciatura e il rivestimento di superfici mediante macchinari o apparati a spruzzo, il valore di particolato rilevato andrà riportato alla corrente di massa di miscela in ingresso all'impianto, al suo contenuto residuale secco e alla velocità di produzione. Ammettendo una proporzionalità diretta tra livelli emissivi di particolato e la corrente massiva introdotta, sarà possibile definire una soglia critica di immissione per ciascuno impianto oltre la quale non è garantito il rispetto del valore indicato alle polveri di overspray. In termini pratici ciò significa che le analisi del particolato derivante da un trattamento di rivestimento devono essere commisurate al valore più critico prevedibile a livello di utilizzo dell'impianto. Le condizioni di processo specificate nel rapporto analitico potranno divenire quindi condizioni critiche di massimo utilizzo recepite in autorizzazione mediante apposite prescrizioni adatte ad evitare condizioni di carico di impianto non verificate. Nello scegliere il giorno esatto del campionamento sarà ammesso quindi un ampio margine temporale in modo che il soggetto gestore possa scegliere di campionare una lavorazione che, anche se effettuata raramente, sia idonea a definire le condizioni di marcia degli impianti alle quali è verificato il rispetto del limite normativo. Il principio generale della norma è che le analisi di autocontrollo devono essere effettuate sempre alle peggiori condizioni operative e al massimo carico di lavoro previsto a livello di progetto.

5) PISTOLE A SPRUZZO ED EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO: nell'applicazione a spruzzo industriale di miscele di rivestimento, vernici o collanti (almeno 10000 Kg/anno) devono essere impiegati o deve essere previsto di impiegare entro il **31.12.2014** tecnologia a bassa pressione (HVLP) o Airless e/o pistole ed ugelli di spruzzo High-T.E.C. in modo da avere efficienze di trasferimento attestate a valori superiori al 75%.

6) ELIMINAZIONE DI SOSTANZE PIU' TOSSICHE: Deve essere escluso o adeguatamente giustificato l'utilizzo di COV di classi I e II della tabella D, parte II dell'allegato 1 alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, che dovranno essere sostituite entro il **31.12.2014**, compatibilmente con gli aspetti tecnico-economici, con sostanze o preparati meno nocivi; in assenza di trattazione di questo specifico punto e in assenza di previsione di un periodo di adeguamento, le emissioni di tali sostanze saranno vietate. Le richieste di continuazione nell'utilizzo di tali sostanze andrà adeguatamente argomentato e comprovato. Fanno eccezione i catalizzatori per le vernici la cui natura chimica deve essere comunque comunicata.

7) AGGIORNAMENTO DATI CONSUMO MATERIE PRIME: Devono essere aggiornati e comunicati i dati effettivi di consumo di materie prime (prodotti chimici, elettrodi, materiale in lavorazione ecc.) e di produzione. In particolare devono essere riferiti i consumi reali di quelle materie per le quali è possibile effettuare una correlazione con le emissioni in atmosfera che derivano dall'attività.

8) CARTOGRAFIA: Si deve aggiornare la documentazione cartografica - grafica - planimetrica dell'area aziendale qualora quella depositata non sia rappresentativa. Devono essere evidenziate zone di confine critiche (es. civili abitazioni, edifici molto alti ecc.).

9) **IMPIANTI DI ABBATTIMENTO:** Deve essere valutata la fattibilità tecnica ed economica relativamente alla collocazione di un idoneo impianto di abbattimento alle emissioni che ne sono sprovviste e che hanno flussi di massa superiori alle soglie di rilevanza indicate in Allegato 1 al D.Lgs 152/06. Si segnala, nell'interesse della ditta, che la presenza di un sistema di abbattimento garantisce quasi sempre l'assenza di prescrizioni in merito alle analisi periodiche obbligatorie, quindi con vantaggi anche economici nella gestione dell'autorizzazione stessa. Si invita a prendere contatti con l'ufficio Emissioni in Atmosfera della Provincia di Pisa per i dettagli del caso. Allegare progetto dell'impianto di abbattimento con le caratteristiche tecniche costruttive e manutentive, nuovo scenario emissivo, tempi di realizzo o studio di fattibilità negativa. Non verranno considerate indicazioni generiche non adeguatamente supportate da dati.

10) **RIUNIFICAZIONE CAMINI:** Deve essere valutata la fattibilità tecnica ed economica relativamente alla riunificazione dei camini derivanti da impianti con caratteristiche costruttive e funzionali simili ed emissioni omogenee. In attuazione dei principi e delle indicazioni sancite all'art. 270 del D.Lgs 152/06 deve essere allegato alla domanda un progetto di riunificazione con l'indicazione dei tempi di intervento (max 36 mesi) e il nuovo scenario emissivo che ne deriverà, ovvero lo studio di fattibilità negativa. La riunificazione fisica o virtuale dei camini non comporta direttamente di per se alcun vantaggio ambientale effettivo. Si chiarisce che tale principio sancito dalla norma si rispecchia nel fatto che un numero minore di camini consente di controllare meglio, con minori risorse, e gestire meglio le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. Il vantaggio ambientale indiretto della riunificazione anche virtuale dei camini, può essere evidente nel caso in cui si debbano applicare valori limite più restrittivi. Non verranno considerati studi di fattibilità negativa contenenti indicazioni generiche non supportate da dati concreti e scenari emissivi di riunificazione virtuale.

11) **EMISSIONI DIFFUSE:** Deve essere valutata l'entità delle emissioni diffuse presenti, individuando le tecniche finalizzate ad assicurarne il contenimento e giustificando l'eventuale impossibilità di captazione e di convogliamento. In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 all'art. 269 comma 4 lettera c) ed eventualmente nei tempi previsti all'art. 281 comma 3 deve essere richiesta una specifica autorizzazione alle emissioni diffuse seguendo le indicazioni date in Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06 per quanto attiene alle emissioni derivanti dalla movimentazione, trasporto, stoccaggio, produzione o lavorazione di sostanze polverulente e organiche. Qualora l'autorizzazione riguardi Stabilimenti o Imprese che, rientrando nel campo di applicazione del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, utilizzano agenti nocivi disciplinati in Allegato IV parte 2 dello stesso D.Lgs 81/2008, le richieste di autorizzazione, i progetti di captazione, limitazione e abbattimento, i programmi gestionali di sorgenti emissive diffuse, dovranno tenere di conto, oltre che di quanto indicato in Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, anche di quanto previsto ai punti 2.1.4-bis, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 del suddetto allegato IV parte 2 del D.Lgs 81/2008 (lay-out delle lavorazioni, indicazione delle sorgenti di emissione nociva, caratteristiche tecniche e requisiti di tutela dei sistemi di captazione, ecc.)

La mancata corrispondenza delle informazioni richieste per il rinnovo specificate in uno dei precedenti punti può portare a diniego dell'autorizzazione o al rilascio di un atto prescrittivo con autorizzazione di durata temporale nettamente inferiore, e con successivi indesiderati aggravii del procedimento.

Pisa, 18-aprile- 2011